Dott. Giovanni Marandino Specialista in Medicina del Lavoro e Tossicologia Via Sandro Pertini 290 Capaccio-Paestum (SA)

LA SORVEGLIANZA SANITARIA E LA GESTIONE DEI LAVORATORI FRAGILI

Visto il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro (allegato al DPCM del 24 aprile 2020), che al punto 12 recita:" il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy";

Considerato che lo stato di emergenza sanitaria a causa dell'epidemia dal Sars-Cov-2 è stato prorogato sino al 15 Ottobre 2020, bisogna dare qualche delucidazione sulla gestione dei lavoratori cosiddetti "fragili", cioè quelli affetti da patologie o comorbilità che li rendono suscettibili ad infezione da Sars-Cov-2.

Sino al 31 Luglio 2020, tale gestione prevedeva la figura principale del MMG o di qualsiasi altro medico convenzionato con strutture pubbliche, che certificava la fragilità ed emetteva un certificato di malattia INPS con il rispettivo codice.

Dopo il 31 Luglio, sebbene sia stato prorogato lo stato di emergenza sanitaria, l'INPS non prevede più l'emissione di tali certificati da parte del MMG, **fatta eccezione per quei soggetti affetti da** patologie neoplastiche, in terapia salvavita o con immunoodepressione.

Per tutti gli altri lavoratori la gestione della sorveglianza sanitaria è a carico del datore di lavoro

che si avvale della collaborazione del Medico Competente, ove nominato.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di informare tutti i dipendenti di comunicare, nel rispetto della privacy, eventuali patologie che li possano rendere soggetti fragili direttamente alla seguente mail dedicata del Medico Competente marandino89@gmail.com. Il medico Competente dopo aver

preso visione della documentazione si esprimerà in merito alla fragilità.

Eventuali richieste di visite mediche debbono avere le seguenti modalità:

il dipendente richiede, per iscritto, formale visita medica al Medico Competente ai sensi

dell'art. 41 comma 2 lettera c del D. Lgs. 106/09;

Il Datore di lavoro richiede la visita "medica eccezionale" ai sensi dell'articolo 83 comma

1 del decreto legge 19 Maggio 2020 n.34, allegando e motivando la richiesta con eventuali

certificazioni prodotte dal lavoratore.

Per gli Enti o le ditte che non hanno nominato un Medico Competente la visita medica eccezionale

può essere richiesta direttamente all'INAIL, tramite l'utilizzo dell' applicativo informatico messo a

disposizione, ai sensi dell'articolo 83 comma 2 del decreto legge 19 Maggio 2020 n.34.

IL MEDICO COMPETENT